

Codice di condotta per la negoziazione nell'ambito della procedura legislativa ordinaria¹

1. Introduzione

Il presente Codice di condotta fornisce orientamenti interni al Parlamento europeo relativi al modo in cui condurre i negoziati durante tutte le fasi della procedura legislativa ordinaria, inclusa la terza lettura, e va letto in combinato disposto con gli articoli da 69 ter a 69 septies del regolamento.

Il Codice è complementare alle pertinenti disposizioni dell'Accordo interistituzionale "Legiferare meglio"² del 13 aprile 2016, concernenti la trasparenza e il coordinamento del processo legislativo, nonché alla Dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione³, concordata tra Parlamento, Consiglio e Commissione il 13 giugno 2007.

2. Principi generali e preparazione dei negoziati

I negoziati interistituzionali nel contesto della procedura legislativa ordinaria sono basati sui principi di trasparenza, responsabilità ed efficienza, al fine di garantire che il processo decisionale sia affidabile, tracciabile e trasparente, sia all'interno del Parlamento che nei riguardi del pubblico.

Di norma, il Parlamento deve ricorrere a tutte le possibilità offerte in tutte le fasi della procedura legislativa ordinaria. La decisione di avviare negoziati, in particolare al fine di raggiungere un accordo in prima lettura, è valutata caso per caso, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di ogni singolo fascicolo.

La possibilità di avviare negoziati con il Consiglio è presentata dal relatore alla commissione al completo, la quale delibera in conformità dell'articolo applicabile del regolamento. Il mandato è costituito dalla relazione legislativa della commissione o dagli emendamenti approvati dall'Aula per i negoziati in prima lettura, dalla posizione del Parlamento in prima lettura per i negoziati in vista di un accordo tempestivo in seconda lettura o per i negoziati in seconda lettura, e dalla posizione del Parlamento in seconda lettura per i negoziati in terza lettura.

Le decisioni di avviare negoziati sono comunicate all'Aula e sono sottoposte al suo controllo. Per conseguire la massima trasparenza nel processo legislativo, la presidenza della Conferenza dei presidenti di commissione informa su base regolare la Conferenza dei presidenti, fornendole sistematicamente informazioni tempestive su tutte le decisioni delle commissioni di avviare negoziati e sullo stato di avanzamento dei fascicoli nel quadro della procedura legislativa ordinaria. Qualsiasi accordo raggiunto durante i negoziati è considerato provvisorio fintanto che non è stato approvato dall'Aula.

Per i negoziati in prima lettura, i negoziati in vista di un accordo tempestivo in seconda lettura e i negoziati in seconda lettura, il principale organo responsabile di condurre i negoziati è la

¹ Quale approvato dalla Conferenza dei presidenti il 28 settembre 2017.

² GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

³ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

commissione parlamentare competente, rappresentata dalla squadra negoziale conformemente all'articolo 69 septies. In terza lettura il Parlamento è rappresentato nei negoziati dalla sua delegazione al comitato di conciliazione, presieduta da uno dei Vicepresidenti responsabili per la conciliazione. Nell'intero corso dei negoziati deve essere rispettato l'equilibrio politico e tutti i gruppi politici hanno il diritto di essere rappresentati, quanto meno a livello di personale.

Il presente Codice di condotta si applica *mutatis mutandis* se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 54 sulla procedura con le commissioni associate e all'articolo 55 sulla procedura con le commissioni congiunte, segnatamente per quanto riguarda la composizione della squadra negoziale e lo svolgimento dei negoziati. I presidenti delle commissioni interessate devono concordare anticipatamente le modalità della loro cooperazione nell'intero corso dei negoziati interistituzionali.

3. Svolgimento dei negoziati e finalizzazione dell'accordo

In linea di principio, ai fini di una maggiore trasparenza il Parlamento predispone gli strumenti necessari per una corretta informazione del pubblico lungo tutto l'iter legislativo, cooperando strettamente con le altre istituzioni, per agevolare la tracciabilità del processo legislativo. Fra tali strumenti rientra l'annuncio congiunto della conclusione positiva delle procedure legislative, anche mediante conferenze stampa congiunte o qualsiasi altro mezzo ritenuto appropriato.

I negoziati in sede di trilogio sono basati su un documento comune (di solito un documento a più colonne), che presenta la posizione di ogni istituzione rispetto alle modifiche proposte dalle altre istituzioni, e che inoltre comprende i testi di compromesso sui quali è stato raggiunto un accordo provvisorio. Questo documento comune è un documento condiviso dalle istituzioni, e la versione distribuita in vista di un trilogio deve essere, in linea di principio, approvata dai colegislatori. Dopo ogni trilogio, il presidente della squadra negoziale e il relatore riferiscono alla commissione competente o ai suoi coordinatori in merito allo stato di avanzamento dei negoziati.

Qualora venga raggiunto un accordo provvisorio con il Consiglio, il presidente della squadra negoziale e il relatore informano esaurientemente la commissione competente circa l'esito dei negoziati, che viene pubblicato. Il testo dell'accordo provvisorio raggiunto è trasmesso per esame alla commissione competente ricorrendo a una presentazione da cui risultano chiaramente le modifiche rispetto al progetto di atto legislativo. La commissione competente decide in conformità dell'articolo 69 septies.

L'accordo provvisorio raggiunto durante i negoziati è confermato per iscritto mediante una lettera ufficiale. Nel caso degli accordi in prima e in seconda lettura, il presidente del Coreper conferma per iscritto l'accordo provvisorio in una lettera al presidente della commissione competente, mentre nel caso di un accordo tempestivo in seconda lettura il presidente della commissione competente informa il Consiglio del fatto che intende raccomandare alla plenaria di accettare senza emendamenti in seconda lettura la posizione del Consiglio in prima lettura corrispondente al testo dell'accordo provvisorio¹.

¹ Cfr. punto 18 della Dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione.

Tra l'approvazione dell'accordo provvisorio da parte della commissione e la votazione in Aula è previsto un periodo di tempo sufficiente per consentire ai gruppi politici di definire la loro posizione finale.

L'accordo provvisorio è oggetto di una messa a punto giuridico-linguistica in conformità dell'articolo 193 del regolamento. Nessuna modifica può essere apportata a un accordo provvisorio senza l'accordo esplicito, al livello adeguato, sia del Parlamento che del Consiglio.

4. Assistenza alla squadra negoziale

La squadra negoziale è dotata di tutte le risorse necessarie per poter svolgere adeguatamente il proprio lavoro. Essa è assistita da un "gruppo amministrativo responsabile del progetto" coordinato dalla segreteria della commissione competente e dovrebbe includere quanto meno l'Unità Affari legislativi, il Servizio giuridico, la Direzione degli Atti legislativi, il servizio stampa del Parlamento nonché, a seconda dei casi, altri servizi pertinenti. I consiglieri dei gruppi politici sono invitati alle riunioni preparatorie o di follow-up dei triloghi. L'Unità Affari legislativi coordina la prestazione di assistenza amministrativa alla delegazione del Parlamento al comitato di conciliazione.